

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TRAPANI

LINEE GUIDA PER LA COMPILAZIONE DELL'ISTANZA DI AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

- **INDICAZIONE FAMILIARI CONVIVENTI:**

per "famiglia" si intendono tutte le persone che risultano sul certificato di stato di famiglia, anche se non parenti. Quindi non rilevano eventuali parenti che hanno trasferito la residenza anagrafica, mentre rilevano persone che non hanno rapporti di parentela con il richiedente, ma convivono con lui. Fanno parte, altresì, della famiglia il coniuge non legalmente separato e/o divorziato e i figli a carico, benché non facenti parte del nucleo familiare in senso anagrafico.

- **INDICAZIONE DEL REDDITO:**

Ai sensi dell'art.76 DPR n.115/2002 per essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato è necessario che il richiedente sia titolare di un reddito annuo imponibile **risultante dall'ultima dichiarazione** (Mod. Unico, CUD, ecc.), non superiore a euro 11.493,82.

Il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel **medesimo periodo** da ogni componente della famiglia, compreso l'istante.

Si tiene conto del **solo reddito personale** quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.

Ai fini della determinazione dei limiti di reddito, si tiene conto anche di ogni reddito per legge esente ai fini IRPEF alla fonte (pensioni sociali, ecc.), di ogni reddito soggetto a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta (interessi su depositi/titoli bancari, postali, azionari, ecc.), di ogni reddito soggetto ad imposta sostitutiva.

L'attestazione ISEE non è da sola sufficiente a comprovare i redditi complessivi dell'istante e quindi, in difetto della superiore espressa autocertificazione, il mero richiamo del documento ISEE eventualmente allegato comporterà l'inammissibilità della domanda per carenza di contenuto necessario.

- **DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE:**

- copia documento d'identità dell'istante;
- copia del tesserino attributivo del codice fiscale o della nuova tessera sanitaria;
- copia del provvedimento che ha definito il procedimento di separazione (nel caso in cui si intenda promuovere un procedimento di divorzio o di scioglimento del matrimonio);
- copia dell'atto introduttivo notificato (nel caso in cui l'istante sia stato convenuto in giudizio) ;
- copia del provvedimento avverso il quale è proposto il gravame (impugnazione, opposizione, reclamo et similia);
- a norma dell'art. 79, comma 2 del D.P.R. n. 115 del 30.05.2002, per i redditi prodotti all'estero, il **cittadino di Stati non appartenenti all'Unione Europea** deve corredare l'istanza con una certificazione dell'autorità consolare competente, attestante la veridicità di quanto dichiarato.

- **AVVERTENZE**

- art. 125 DPR 115/2002: "*Chiunque, al fine di ottenere o mantenere l'ammissione al patrocinio, formula l'istanza corredata dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione, attestante falsamente la sussistenza o il mantenimento delle condizioni di reddito previste, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da €.309,87 ad €.1.549,37. La pena è aumentata se dal fatto consegue l'ottenimento o il mantenimento dell'ammissione al patrocinio; la condanna comporta la revoca con efficacia retroattiva e il recupero a carico del responsabile delle somme corrisposte dallo Stato. Le pene previste al comma 1 si applicano nei confronti di chiunque, al fine di mantenere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, omette di formulare le comunicazioni di cui all'art.79, comma 1, lett.d*";

- art. 134 del D.P.R. n. 115/2002: "*Rivalsa 1. Se lo Stato non recupera ai sensi dell'articolo 133 e se la vittoria della causa o la composizione della lite ha messo la parte ammessa al patrocinio in condizione di poter restituire le spese erogate in suo favore, su di questa lo Stato ha diritto di rivalsa. 2. La rivalsa può essere esercitata per le spese prenotate e anticipate quando per sentenza o transazione la parte ammessa ha conseguito almeno il sestuplo delle spese, o nel caso di rinuncia all'azione o di estinzione del giudizio; può essere esercitata per le sole spese anticipate indipendentemente dalla somma o valore conseguito. 3. Nelle cause che vengono definite per transazione, tutte le parti sono solidalmente obbligate al pagamento delle spese prenotate a debito, ed è vietato accollarle al*

soggetto ammesso al patrocinio. Ogni patto contrario è nullo. 4. Quando il giudizio è estinto o rinunciato l'attore o l'impugnante diverso dalla parte ammessa al patrocinio è obbligato al pagamento delle spese prenotate a debito. 5. Nelle ipotesi di cancellazione ai sensi dell'articolo 309 codice di procedura civile e nei casi di estinzione diversi da quelli previsti nei commi 2 e 4, tutte le parti sono tenute solidamente al pagamento delle spese prenotate a debito.”